

Cartelle cliniche e professione veterinaria

di Maria Teresa Semeraro

Avvocato, Bologna

Accade sempre più di frequente, che i proprietari degli animali

da compagnia, richiedano al veterinario curante l'esibizione di cartelle cliniche attestanti le prestazioni effettuate sull'animale. Assai spesso, inoltre, tale richiesta fa da corollario alla domanda di risarcimento danni per colpa professionale del veterinario che ha avuto in cura l'animale.

Ritengo, pertanto, rilevante affrontare l'argomento per fornire spunti ad una discussione, definendo, innanzitutto, che cosa si debba intendere per "cartella clinica".

Una definizione di detta locuzione si rinviene anche nel D.P.C.M. 27 giugno 1986 "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private" che ex art. 35 sub "cartelle cliniche" così dispone: **"In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato la cartella clinica da cui risultino le generalità, la anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile (omissis) dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria"** (omissis).

Come tutti sanno ogni paziente ha diritto di entrare in possesso di una copia della propria cartella clinica, e ciò sia se viene ricoverato in una clinica privata, sia se viene ricoverato in un ospedale pubblico.

A tale diritto del paziente corrisponde un preciso obbligo della tenuta delle cartelle cliniche da parte della direzione sanitaria di strutture ospedaliere pubbliche o private.

La redazione della cartella clinica è un onere del sanitario, tenuto ad espletare la propria professione nel rispetto, tra gli altri, anche del principio di trasparenza degli atti medici.

La mancata, non corretta o, fatto ancor più grave, l'inesatta compilazione della cartella clinica è censurabile anche in sede di richiesta giudiziale di risarcimento danni per colpa medica, promossa, oltre che nei confronti del medico, anche nei confronti dell'ospedale o clinica privata. La violazione infatti, di tale obbligo è di per sé censurabile, segno di negligenza e, in presenza di alcune circostanze, quali la mancata compilazione, è possibile che venga contestato il reato di omissione di atti d'ufficio.

Con riferimento alla responsabilità del sanitario che non ha correttamente e/o compiutamente redatto la cartella clinica è, altresì, possibile configurare la sussistenza dei

reati previsti e puniti sub titolo VII del codice penale "Dei delitti contro la fede pubblica" capo III "Della falsità in atti" artt. da 476 a 493 bis c.p.

Tale quadro normativo, riferito alle cartelle cliniche, che qui si è sinteticamente richiamato, riguarda obblighi e diritti del sanitario e del paziente ricoverato in

una struttura pubblica o privata non applicabile né vigente in ambito veterinario.

Non esiste, infatti, nessuna previsione di legge che obbli-

ALIMENTI COMPLETI PER CANI E GATTI A BASE ESCLUSIVAMENTE VEGETALE





SUPER PREMIUM PET FOOD

Si tratta di prodotti:

- A base esclusivamente vegetale, senza cioè presenza alcuna di alimenti provenienti da macellazione;
- Senza materie prime sperimentate in alcun modo su animali;
- Oggetto esclusivamente di analisi scientifico-universitarie, senza alcun tipo di test di laboratorio su animali;
- Senza coloranti, né conservanti artificiali.

ETICANIMALE



CROCCANTINI PER CANI



Cani e gatti nutriti con i prodotti AMI hanno mostrato un sensibile e visibile miglioramento di forma, pelo e tono muscolare, con evidente guadagno in salute.

AMI CAT è integrato con taurina. Questa indispensabile proteina con catena amminocidica è riproducibile, senza ricorrere all'uccisione degli animali, ed è di largo uso sia negli alimenti, sia negli integratori vitaminici.



**IPOALLERGENICI
COMPLETAMENTE NATURALI
INSOSTITUIBILI**

AMI S.R.L.
GALLERIA OGNISSANTI 11 35129 PADOVA (ITALY)
Tel. 049-780.17.12 Fax 049-808.62.29

www.aminews.net
Per i Vostri acquisti
contattateci:
e-mail: info@aminews.net

ghi specificatamente il veterinario, anche se responsabile, di una struttura ospedaliera-veterinaria, soprattutto se privata, a compilare una cartella clinica in cui raccogliere i dati relativi alle caratteristiche di età e razza dell'animale ricoverato, alle cure e/o agli interventi chirurgici effettuati, alla prognosi e agli eventuali controlli applicati.

In assenza di un tale obbligo, non è, dunque, censurabile in

re ipsa la condotta del veterinario curante che ha omesso di redigere la cartella clinica attestante l'attività svolta a favore dell'animale ricoverato, anche se per un solo giorno, presso l'ambulatorio, clinica o ospedale veterinario di cui il sanitario è titolare, responsabile, o presso cui presta la propria attività professionale.

Nel ribadire ciò occorre, però, anche segnalare come possa risultare estremamente utile per

il veterinario curante avere a disposizione un riscontro scritto delle prestazioni sanitarie effettuate sull'animale sottoposto alle sue cure, qualora vengano mosse contestazioni al suo operato.

Ritengo, infatti, che una puntuale, esatta e corretta compilazione di quello che potremmo chiamare un diario clinico, renda alquanto agevole, anche in giudizio, la difesa del veterinario in merito all'attività da

questi prestata e alle scelte terapeutiche adottate in favore dell'animale.

Consiglio, quindi, ai veterinari e, soprattutto, a coloro che praticano interventi chirurgici e che gestiscono o operano in strutture ospedaliere o in cliniche in cui gli animali vengono ricoverati, di tenere un puntuale resoconto scritto: a) della diagnosi; b) delle terapie anche farmacologiche con l'indicazione dei responsabili della loro somministrazione;

c) della prognosi; d) dei controlli ambulatoriali e/o domiciliari effettuati; e) della descrizione dell'intervento chirurgico eseguito con esatta indicazione della tecnica utilizzata e della entità e qualità degli anestetici somministrati; f) di ogni altra ed ulteriore notizia attestante la prestazione medico-veterinaria secondo le regole delle buone pratiche veterinarie.

Nel consigliare ai veterinari una tale condotta, anche per evitare che per la loro dimenticanza risulti difficile difenderne l'operato a fronte di sempre e più frequenti contestazioni da parte dei proprietari di animali che, magari proprio perché eseguono male le terapie consigliate e prescritte dal veterinario, sono causa della morte o dell'invalidità dei loro animali, **non posso non evidenziare la necessità che la compilazione del predetto diario clinico sia rispondente al vero e non venga contraffatto. Tale documento, redatto dal veterinario è, infatti, ed in via residuale, sempre una scrittura privata che, essendo formata anche al fine di costituire una prova scritta del compimento di un determinato atto, nel caso di specie della prestazione medico-veterinaria, qualora risulti falsa o alterata è penalmente censurabile ex art. 485 c.p.**

Sussiste, infatti, il reato di falsità in scrittura privata ogni qualvolta un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri danno, formi in tutto o in parte una scrittura privata falsa o alteri una scrittura privata vera e di tale atto, così formato, ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. Così come previsto al II comma dell'art. 485 c.p. *"si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata"*.

Non me ne vogliano i veterinari se ho riferito agli stessi la possibile commissione di reati!

Ho richiamato la suddetta norma penale non certo perché creda che i veterinari abbiano una particolare attitudine alla commissione del reato in esame.

Il fatto è che, proprio per leggerezza ed in assenza di malafede si correggano, magari, ricette o si rilasciano dichiarazioni inesatte in merito alla propria attività professionale, ignorando la gravità del comportamento.

Da ultimo suggerisco che si provveda a compilare un facsimile di quello che ho chiamato *"diario clinico"* in cui si indichino, con esatta terminologia medico-veterinaria, le notizie da inscrivere e ciò sia per agevolarne e uniformarne la redazione sia, anche per poterne effettuare la produzione in un giudizio per il risarcimento danni per colpa professionale, quale indizio certo di buona pratica veterinaria. ■

Da oggi le spalle te le guarda SEAC.

Genius Vet

Il contoglobuli automatico affidabile, veloce e facile da usare.



12 parametri ematologici - Lys
40 µL di sangue intero - 25 campioni/ora
Autocorrezione della sagna PI/RBC e soglia minima per Lys
Visualizzazione di eritrociti e monociti nel bank e nel tubo
Intervallaggio dell'ago di separazione
Stampante incorporata
Programma di controllo qualità e archivio dati



Ematologia - Chimica Clinica - Coagulazione - Fotometria a fiamma - Immunoenzimatica

Via di prati, 74 - 50041 Calenzano - Firenze (Ita) - tel. +39 055 8877449 - fax +39 055 8876533 - e-mail: seac@seac.it - www.seac.it